

Deliberazione della Giunta Regionale 15 dicembre 2014, n. 24-768

**Regolamento regionale 29 ottobre 2007, n.10/R (Disciplina generale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici e delle acque reflue e programma di azione per le zone vulnerabili da nitrati di origine agricola. Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61), art. 8, comma 1, lettera m). Temporanea sospensione del divieto invernale allo spandimento nelle aree esterne alle zone vulnerabili.**

A relazione degli Assessori Ferrero, Valmaggia:

Il decreto legislativo legislativo 11 maggio 1999, n. 152 (Disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole), all'art. 19 demandava alle Regioni la disciplina delle attività di utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici e di alcune tipologie di acque reflue (articolo 38), nonché l'adozione di uno specifico programma d'azione per le zone dalle stesse designate come vulnerabili dai nitrati di origine agricola.

La Regione Piemonte ha recepito, con il regolamento regionale 18 ottobre 2002, n. 9/R, le disposizioni in materia di nitrati di origine agricola (direttiva nitrati 91/676/CEE e d.lgs. 152/1999).

Successivamente, il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), pur abrogando il d.lgs. 152/1999, ha riprodotto in termini invariati quanto già previsto da quest'ultimo sia in linea generale per l'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici e delle acque reflue, sia nello specifico per le zone vulnerabili da nitrati di origine agricola (articoli 112 e 92). Sempre nell'anno 2006 è stato approvato il decreto del Ministro delle Politiche Agricole e Forestali 7 aprile 2006 (Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento di cui all'articolo 38 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152).

La Regione Piemonte, in coerenza con la tempistica stabilita dalla normativa nazionale e con i criteri stabiliti dal decreto del Ministro delle Politiche Agricole e Forestali 7 aprile 2006, ha quindi emanato i seguenti regolamenti regionali, ai sensi della legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61:

- 29 ottobre 2007 , n. 10/R, recante: "Disciplina generale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici e delle acque reflue e programma di azione per le zone vulnerabili da nitrati di origine agricola";
- 28 dicembre 2007, n. 12/R, recante: "Designazione di ulteriori zone vulnerabili da nitrati di origine agricola ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152";
- 19 maggio 2008, n. 8/R, recante: "Modifiche al regolamento regionale 29 ottobre 2007, n. 10/R";
- 22 dicembre 2008, n. 19/R recante: "Ulteriori modifiche al regolamento regionale 29 ottobre 2007, n. 10/R";
- 23 febbraio 2009, n. 2/R recante: "Integrazioni ed ulteriori modifiche al regolamento regionale 29 ottobre 2007, n. 10/R";
- 28 luglio 2009, n. 9/R recante: "Ulteriori adeguamenti del regolamento regionale 29 ottobre 2007, n. 10/R";
- 17 dicembre 2010, n. 20/R recante: "Modifiche urgenti al regolamento regionale 29 ottobre 2007, n. 10/R";
- 20 settembre 2011, n. 7/R recante: "Aggiornamento del Programma d'azione e modifiche al regolamento regionale 29 ottobre 2007, n. 10/R";
- 22 ottobre 2012, n. 8/R recante: "Modifiche all'articolo 25 del regolamento regionale 29 ottobre 2007, n. 10/R";

- 25 novembre 2013, n.12/R recante: “Modifiche all'articolo 12 del regolamento regionale 29 ottobre 2007, n. 10/R”.

All'art. 8, comma 1, lettera m) il regolamento regionale 10/R/2007 vieta l'applicazione al terreno dei liquami zootecnici nel periodo compreso tra il 1 dicembre e il 31 gennaio nelle aree esterne alle Zone Vulnerabili ai Nitrati di origine agricola; la Giunta regionale, nel caso di particolari condizioni climatiche, può temporaneamente sospendere tale divieto allo spandimento.

Tenuto conto che le finestre temporali di distribuzione dei liquami zootecnici sono strettamente connesse alla presenza in campo delle colture, e che il principale intervento di distribuzione autunnale, prima dell'avvio del divieto invernale, è quello successivo alla raccolta del mais;

verificato che in Piemonte l'estate 2014 è stata caratterizzata da elevata piovosità, tale da posticipare sensibilmente la chiusura del ciclo di sviluppo delle colture primaverili-estive, e in particolare del mais, con ciò provocando un ritardo nella raccolta;

considerato che il calendario delle operazioni autunnali di utilizzo agronomico dei liquami zootecnici, a seguito del ritardo nel raccolto del mais, ha subito un analogo rinvio;

dato atto che l'andamento climatico piovoso del mese di novembre, ultima finestra temporale utile per le fertilizzazioni organiche in post-raccolta, ha precluso la possibilità per le aziende agricole di concludere in tempo utile le operazioni di distribuzione in campo dei liquami zootecnici;

preso atto delle richieste di temporanea sospensione del divieto invernale allo spandimento avanzate da Coldiretti Piemonte (nota prot. 492/3 del 2/12/2014) e da Agrinsieme Piemonte (nota del 5/12/2014) per conto dei propri associati;

verificato che dal punto di vista termico i valori si presentano sopra la media, che le previsioni meteorologiche anticipano per i prossimi giorni un andamento climatico sereno, e che in ogni caso il regolamento regionale 10/R/2007 all'art. 8, comma 1, lettera g) vieta l'utilizzazione agronomica dei liquami zootecnici su suoli innevati, gelati o saturi d'acqua;

ritenuto pertanto opportuno sospendere temporaneamente il divieto invernale allo spandimento dei liquami zootecnici nelle aree esterne alle Zone Vulnerabili ai Nitrati di origine agricola;

stimato che un periodo di dieci giorni sia congruo con le necessità operative delle aziende agricole;

acquisito nella seduta del 11 dicembre 2014 il parere del Comitato tecnico operante ai sensi della DGR 65-8111 del 23 dicembre 2002 in merito ad una temporanea sospensione del divieto allo spandimento dei liquami zootecnici nelle aree esterne alle Zone Vulnerabili ai Nitrati di origine agricola;

considerato che tale parere risulta favorevole qualora la sospensione del divieto sia esplicitamente ammessa per i soli terreni con coltura in atto ovvero dotati di residui colturali, e purché sia data comunicazione preventiva alla Provincia competente per territorio da parte delle aziende interessate ad operare le distribuzioni nel periodo di sospensione di cui sopra;

tutto ciò premesso;

vista la legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61;

visto il regolamento regionale 29 ottobre 2007, n. 10/R;

la Giunta regionale, a voti unanimi

*delibera*

- di disporre, per le motivazioni riportate in premessa, la temporanea sospensione, per dieci giorni dalla data di approvazione della presente deliberazione, del divieto allo spandimento dei liquami zootecnici nelle aree esterne alle Zone Vulnerabili ai Nitrati di origine agricola, per i soli terreni con coltura in atto ovvero dotati di residui colturali, nel rispetto dei divieti di cui all'articolo 8 comma 1 lettera g) del Regolamento regionale 10/R/2007, e purché sia data comunicazione preventiva alla Provincia competente per territorio da parte delle aziende interessate ad operare le distribuzioni nel periodo di sospensione di cui sopra.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell' articolo 61 dello Statuto e dell' articolo 5 della legge regionale 22/2010.

(omissis)